

## COMUNE DI LAVIS

#### PROVINCIA DI TRENTO

# Deliberazione Consiglio Com.le N. 60

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024 AI SENSI DELL'ART. 210 DEL DLGS 267/2000

L'anno 2019 addì **28** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **19.05** nella sala consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito, in seduta Pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE.** 

## All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
Druggara arch Andrea	SI	Marcon Enga	SI
Brugnara arch. Andrea	= :	Marcon Enzo	<del>-</del> :
Caracristi Isabella	SI	Moser Simone	SI
Castellan Franco	SI	Paolazzi Luca	SI
Ceccato Monica	SI	Pasolli Caterina	AG
Donati Daniele	SI	Perli Marco	SI
Dorigatti Ivo	SI	Piffer Gianni	SI
Fabbro Andrea	SI	Piffer Roberto	SI
Facheris Paolo	SI	Ugolini Alessandro	SI
Giongo Cristian	AG	Zanetti Andrea	SI

Partecipa il Segretario comunale Carlini dott. Mariano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Facheris Paolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. Relazione di pubblicazione

(Art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno

#### 02/12/2019

all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, 02/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024 AI SENSI DELL'ART. 210 DEL DLGS 267/2000

#### **PREMESSO CHE:**

Il prossimo 31.12.2019 scade l'attuale convenzione di tesoreria, affidata ad Unicredit SpA per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2019 con deliberazione della Giunta comunale n. 228 di data 19.11.2014.

L'art. 23 comma 2 del capitolato in scadenza, prevedeva la possibilità di rinnovo del servizio per un periodo non superiore all'originario affidamento qualora ricorressero ragioni di accertata convenienza e di interesse pubblico.

Con nota ns. prot. 18780 di data 01.08.2019 è stato richiesto ad Unicredit SpA l'eventuale interesse al rinnovo. Unicredit Spa con nota ns. prot. 22747 di data 19.09.2019, ha espresso la propria disponibilità al rinnovo del servizio indicando però una serie di condizioni che con conchiuso n. 605 di data 26.09.2019 la giunta comunale ha giudicato non conformi al riconoscimento delle ragioni di accertata convenienza e di interesse pubblico.

Si ravvisa pertanto la necessità di procedere ad un nuovo affidamento del servizio in oggetto previa approvazione di apposita convenzione nella quale sono disciplinati gli obblighi del tesoriere, le modalità di svolgimento del servizio, le condizioni economiche e le altre condizioni tecnico operative.

Con L.p. 09.12.2015 n. 18 e ss.mm., sono stati individuati gli articoli del Dlgs n. 267/2000 e ss.mm. che trovano applicazione per gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento: nello specifico trovano applicazione gli articoli da 209 a 226 (fatta esclusione dell'art. 212) del titolo V intitolato Tesoreria.

L'art. 210 del titolo V del D.lgs 267/2000 e ss.mm. dispone in particolare:

- 1) L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto;
- 2) Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

3) (...)

La normativa di riferimento per l'affidamento del servizio in questione oltre al già citato art. 210 del titolo V del D.lgs 267/2000 e ss.mm. è la seguente:

 art. 203 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. ai sensi del quale il servizio deve essere affidato ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 01.09.1993 n. 385;

- L.P. n. 2 di data 9 marzo 2016 recante: "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- articoli 52 e 53 del Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 32 del 25.10.2018 secondo i quali:
  - art 52: "Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura aperta o negoziata, secondo la legislazione vigente";
  - art. 53: "Il servizio di tesoreria è disciplinato da una convenzione approvata dall'organo consiliare dell'ente e dalle altre norme in materia".

Ritenuto pertanto necessario approvare lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria del comune di Lavis composto da n. 36 articoli, predisposto dal servizio finanziario dell'ente quale allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che ai fini dell'affidamento del servizio di tesoreria dovrà essere effettuata una gara ad evidenza pubblica e la scelta del contraente dovrà avvenire sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che preveda quindi la presentazione:

- di un'offerta tecnica (con riguardo ad elementi quali ad esempio la presentazione di servizi innovativi e migliorativi, aggiuntivi rispetto la convenzione ed altri elementi tecnici);
- di un'offerta economica (che comprenda gli elementi che saranno precisati in sede di bando di gara).

Dato atto che lo schema di convenzione contiene i seguenti elementi essenziali:

- oggetto del servizio (complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'ente);
- riconoscimento di un compenso posto a gara per la gestione del servizio;
- durata (conque anni con possibilità di rinnovo);
- disciplina dei rapporti tra ente e tesoriere;
- garanzia e condizioni.

In particolare per quanto riguarda la previsione di un compenso per la gestione del servizio, si rileva che l'attuale scenario economico-finanziario, con una prolungata congiuntura economica sfavorevole, ha provocato evidenti mutamenti alle condizioni, in particolare, del mercato finanziario, dei tassi di interesse e della disponibilità delle risorse e che molti comuni che hanno previsto la gratuità del servizio nelle ultime gare di affidamento hanno dovuto prendere atto dell'esito negativo delle stesse.

Sono inoltre cresciute le problematiche gestionali legate al mutato quadro normativo con l'introduzione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e anche con l'esigenza di adeguarsi ai nuovi standard informatici (OIL/OPI) e di rilevazione (SIOPE, SIOPE+) e con la previsione di introduzione dal 01.01.2020 del PagoPa.

La stessa Corte dei Conti (sez. regionale di controllo per la Puglia n. 205 dd 21.11.2014 ha evidenziato che: "il tesoriere, specie nel passato, traeva dall'affidamento del servizio vari vantaggi, anche di carattere non strettamente economico (la disponibilità di ingente liquidità, la naturale captazione dell'indotto bancario derivante dai rapporti con una pluralità di ditte e professionisti,

inserimento in nuovi ambiti territoriali, interessi per eventuali anticipazioni, ritorno di immagine, ecc.), che compensavano gli oneri sostenuti per lo svolgimento del servizio. La riforma del sistema di tesoreria prevista dall'articolo 35 del D.L. n. 1/2012, con conseguente riduzione della liquidità presente nella tesoreria comunale, e le recenti difficoltà finanziarie degli enti locali hanno indubbiamente determinato un mutamento della situazione". La pronuncia rileva, in conclusione, che "non si può escludere a priori la possibilità che il servizio sia aggiudicato a chi prevede di svolgerlo non gratuitamente, ma dietro il pagamento di un corrispettivo".

Anche l'attuale tesoriere comunale nella proposta di rinnovo tra le richieste avanzate prevedeva un corrispettivo annuo per la gestione.

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva in ragione della prossima scadenza del servizio in essere e la necessità di approvare i conseguenti provvedimenti necessari all'aggiudicazione.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione.

Ascoltati gli interventi dei consiglieri che saranno riportati nella registrazione audio integrale della seduta trasmessa in diretta streaming e dimessa in atti.

Visto l'emendamento presentato in aula dal Consigliere Piffer Roberto del Gruppo Lavis Civica approvato con voti favorevoli 14, astenuti 2 (Ceccato, Moser);

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 210 del titolo V del D.lgs 267/2000 e ss.mm..

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2.

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 32 del 25/10/2018 ed in particolare l'art. 53.

Visto il D.U.P. 2019 – 2021, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 18/10/2018.

Vista la nota di aggiornamento al D.U.P. 2019 – 2021 ed il bilancio di previsione 2019 - 2021, approvati con deliberazione consiliare n. 17 del 21/03/2019.

Visti i pareri sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, 187 e 200 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano,

favorevoli n. 14 contrari n. 2 (Ceccato, Moser) astenuti n. //

## **DELIBERA**

 di approvare per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione composta da n. 36 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ai fini dell'affidamento del servizio di tesoreria del comune di Lavis per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2024 con opzione per il rinnovo;

- 2. di dare atto che il servizio di tesoreria sarà affidato mediante procedura ad evidenza pubblica con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3. di dare atto che il valore del contratto per l'intera durata, incluso l'eventuale rinnovo è stimato in euro 70.000,00;
- 4. di demandare alla giunta comunale l'approvazione dei criteri e degli elementi di valutazione delle offerte:
- 5. di autorizzare sin da ora il responsabile competente, in sede di stipula della convenzione, senza necessità di ulteriore approvazione, ad inserire nella stessa le eventuali modifiche non sostanziali quali integrazioni di dettaglio o di carattere descrittivo che si dovessero rendere opportune, ai fini di una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti;
- 6. di precisare che la nomina della commissione tecnica per la valutazione delle offerte verrà effettuata, decorso il termine per la presentazione delle offerte, con successivo provvedimento;
- 7. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Richiamata la motivazione espressa nelle premesse dal relatore, con voti espressi in forma palese per alzata di mano,

favorevoli n. 12

contrari n. 2 (Ceccato, Moser) astenuti n. 2 (Zanetti, PifferR.)

#### **DELIBERA INOLTRE**

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2.



- Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2019 / 100
Ufficio Proponente: Ragioneria

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024 AI SENSI DELL'ART. 210 DEL DLGS 267/2000

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Parere ai sensi degli art.185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. Il parere di seguito espresso è da considerarsi FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza

dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 11/11/2019 II Responsabile di Settore

Andrea Turra

Parere Contabile -

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, art. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza

dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 11/11/2019 Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Turra



- Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2019 / 100
Ufficio Proponente: Ragioneria

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024 AI SENSI DELL'ART. 210 DEL DLGS 267/2000

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Parere ai sensi degli art.185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. Il parere di seguito espresso è da considerarsi FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza

dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 11/11/2019 II Responsabile di Settore

Andrea Turra

Parere Contabile -

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, art. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza

dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 11/11/2019 Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Turra

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Facheris Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE Carlini dott. Mariano

# **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato

IL SEGRETARIO Carlini dott. Mariano

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

#### 1 ART. 1 DISCIPLINA

- 1. Il Comune di Lavis (di seguito brevemente "Comune") affida a \_\_\_\_\_ (di seguito brevemente "Tesoriere"), che accetta, il Servizio di Tesoreria del Comune di Lavis.
- 2. Il Servizio di Tesoreria verrà svolto in conformità alla legge, allo Statuto, ai vigenti regolamenti ove compatibili e alle disposizioni organizzative interne, alle istruzioni tecniche ed informatiche del Comune, nonché ai patti di cui alla presente convenzione. In particolare si applica il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. da 209 a 226, la cui applicazione è stata disposta con la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, nonché il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. Agli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige le norme relative al sistema di Tesoreria unica si applicano limitatamente a quelli beneficiari di trasferimenti statali con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali (art. 204 L.R. n. 2/2018).

#### ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

- Il Servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente ed in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione titoli e valori.
- 2. Di norma, e salvo diversa esplicita pattuizione per specifiche riscossioni, l'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria disponibilità nelle riscossioni, restano sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.
- 3. Tutte le riscossioni, anche quelle effettuate tramite concessionario, o altri incaricati della riscossione, saranno comunque versate nel conto di Tesoreria.
- 4. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Comune.

## ART. 3 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato, a norma dell'art. 203 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. o ad altri soggetti autorizzati dalla legge.

2. Nel caso di affidamento del Servizio di Tesoreria a più banche associate fra loro secondo accordi di collaborazione, la banca che funge da capofila deve assumersi, anche per conto delle altre, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dalla presente Convenzione nonché le relative responsabilità. E' considerato idoneo sportello anche quello di un istituto di credito non capofila, nel rispetto delle prescrizioni della presente convenzione.

## ART. 4 - RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE

1. Ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm., il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per danni causati al Comune o a terzi. Egli è inoltre responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Comune.

#### ART. 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario da effettuarsi entro il primo mese del nuovo anno e che sarà comunque contabilizzata con riferimento all'anno precedente.

#### ART. 6 - CONDIZIONI E SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1. Il servizio di tesoreria è svolto secondo le disposizioni indicate nella presente convenzione, al Tesoriere spetta un compenso annuo come risulante dall'offerta presentata per l'aggiudicazione del servizio. Il compenso deve intendersi comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria e degli ulteriori servizi aggiuntivi indicati nella presente convenzione, non oggetto di gara. Al Tesoriere non compete alcun altro compenso, pertanto lo stesso non potrà applicare commissioni ai debitori del Comune per la riscossione delle entrate effettuate per cassa sul conto di Tesoreria. Analogamente non potranno essere applicate commissioni ai beneficiari di pagamenti effettuati da parte del Comune. E' altresì escluso l'addebito al Comune o ai beneficiari dei pagamenti di spese interbancarie, compensi o commissioni di qualsivoglia natura per i pagamenti eseguiti a mezzo bonifico.
- 2. Il Tesoriere non applicherà alcuna commissione a carico dell'Ente per il servizio bancario di "addebito diretto SEPA", relativo sia ai pagamenti che a riscossioni effettuati sia da parte di correntisti di istituti di credito diversi dal Tesoriere che dai titolari di conto correnti accesi presso filiali del Tesoriere, mentre provvederà ad applicare la commissione come da offerta in sede di gara per altri servizi bancari relativi sia a pagamenti che a riscossioni effettuati sia da parte di correntisti di

- istituti di credito diversi dal Tesoriere sia dai titolari di conti correnti accesi presso filiali del Tesoriere.
- 3. Il Tesoriere, a richiesta, rilascia garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori ai sensi del successivo art. 15. La commissione per il rilascio di tale garanzia sarà applicata come risulta dall'offerta presentata in sede di gara.
- 4. Le valute per le riscossioni sono così stabilite:
  - riscossioni in contante, assegni circolari e assegni bancari tratti sul tesoriere: 0 giorni, pari data operazione;
  - riscossioni di assegni bancari tratti su altre banche: 0 giorni, pari data operazione;
  - riscossioni relative ai prelevamenti dai c/c postali intestati al Comune: 0 giorni, pari data operazione;
  - riscossioni relative a versamenti da cassa continua: 0 giorni, pari a data operazione.
  - Le parti danno atto al riguardo che "data operazione" corrisponde a data di contabilizzazione da parte del tesoriere.
- 5. Le valute per i pagamenti sono così stabilite:
  - pagamenti con accredito su c/c bancario del beneficiario: 0 giorni, pari data operazione;
  - pagamenti diretti al beneficiario: 0 giorni, pari data operazione;
  - pagamenti connessi a spese fisse, assicurazioni e contributi per assicurazioni sociali, imposte e tasse, sia allo sportello che con accredito su conto corrente bancario o postale: 0 giorni pari data operazione.
  - Le parti danno atto al riguardo che "data operazione" corrisponde a data di contabilizzazione da parte del tesoriere.
- 6. Le valute per i versamenti e prelevamenti compensativi, per i giri contabili, nonché per i giri fra i diversi conti aperti a nome del Comune, delle aziende, organismi e gestioni speciali dipendenti, amministrati o finanziati dal Comune: valuta compensata.
- 7. Le valute da applicare ai creditori del Comune in relazione all'estinzione dei mandati di pagamento disposti con accreditamento in c/c bancario sono così stabilite:
  - su c/c accesi presso l'istituto tesoriere ed associati: 0 giorni;
  - su c/c accesi presso altre banche: 1 giorno lavorativo.
- 8. Al Tesoriere non compete inoltre alcun indennizzo o compenso neppure per le maggiori spese, di qualunque natura, egli dovesse sostenere durante il periodo di affidamento in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, purché le stesse non dispongano diversamente.
- 9. Sono a carico del Tesoriere tutte le spese per la sede e uffici, l'impianto e la gestione del servizio, comprese quelle relative al proprio sistema informatico e per

- tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione o da norme di legge, pur se riferite ai necessari rapporti con il Comune.
- 10. Compete al tesoriere il solo rimborso delle spese di spedizione degli avvisi, delle spese per bollettini postali, di bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e di pagamento qualora tali oneri siano a carico del comune per legge o convenzione, ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli emessi. Il Tesoriere è altresì rimborsato degli eventuali oneri tributari che dovessero gravare su ogni altra documentazione prodotta.
- 11. Il rimborso di eventuali oneri a carico dell'Ente ha luogo con periodicità trimestrale; pertanto il Tesoriere procede alla contabilizzazione sul conto di Tesoreria dei predetti oneri, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente emette i relativi mandati.
- 12. Il Tesoriere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio e operazione bancaria non espressamente previsti dalla presente Convenzione, né contenuti nell'offerta, eventualmente richiesti dal comune, sulla base delle migliori condizioni applicate alla clientela e secondo le modalità di volta in volta concordate tra il responsabile del servizio finanziario ed il Tesoriere, comprese ulteriori attività di natura contabile/finanziaria derivanti dall'attribuzione di nuove competenze all'Ente.

## ART. 7 – LUOGO DI SVOLGIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- 1. Il Servizio di Tesoreria potrà essere svolto secondo le modalità organizzative che l'istituto bancario affidatario riterrà più opportune. In ogni caso, dovrà essere garantita per tutta la durata del servizio, la presenza di almeno uno sportello, entro la distanza massima di 20 chilometri dalla sede del Comune, nel quale sia assicurato lo svolgimento del servizio a favore dell'utenza e per la tenuta dei rapporti con il Comune. La presenza dello sportello all'interno del territorio comunale è motivo di attribuzione di punteggio in sede di valutazione dell'offerta presentata per l'aggiudicazione del servizio.
- 2. L'istituto bancario in sede di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, indicherà la localizzazione/indirizzo dello sportello presso il quale verrà espletato il servizio, che dovrà essere operativo a decorrere dalla data di inizio del servizio stesso. La mancata apertura dello sportello, così come la sua sospensione nel periodo di vigenza del contratto, comporta la revoca dell'affidamento ed il risarcimento di eventuali danni occorsi all'Ente.
- 3. Al fine di assicurarne il regolare funzionamento, l'istituto tiene distinto da ogni altro servizio quello della Tesoreria del Comune.
- 4. Per tutte le attività di gestione del Servizio di Tesoreria, il Tesoriere mette a disposizione personale qualificato idoneo e sufficiente per la corretta e funzionale esecuzione dello stesso. Il Tesoriere indicherà un referente (facente parte del personale della Banca) al quale il Comune potrà rivolgersi per la soluzione

- immediata di eventuali necessità operative, nonché ogni eventuale successiva variazione del nominativo del referente stesso.
- 5. Il Tesoriere si impegna a conoscere e a far rispettare il codice di comportamento del Comune di Lavis reperibile sul sito <a href="www.comune.lavis.tn.it">www.comune.lavis.tn.it</a> sezione Amministrazione-Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e codice di condotta.

## ART. 8 - GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1. Il Tesoriere deve garantire, senza oneri a carico del Comune, l'operatività di un servizio tipo web (portale) per l'interscambio di dati e documentazione che consenta in particolare:
  - il download (anche in formato excel) dei movimenti di cassa in entrata ed in uscita, sia relativi ad ordinativi di incasso o di pagamento già emessi, sia riferiti a movimenti ancora da regolarizzare; la stampa delle quietanze di incasso e di pagamento;
  - la visualizzazione giornaliera del saldo di conto corrente di Tesoreria e di eventuali sottoconti;
  - la gestione dei flussi SDD;
  - l'inoltro dei flussi relativi a mandati, reversali, dati di bilancio, variazioni di bilancio, distinte di pagamento (es. stipendi ecc.);
  - pagamenti tramite modello F24 ed eventuali altre modalità di pagamento on-line (Sistema dell'Home Banking CBI Corporate Banking Interbancario);
  - invio e ricezione di messaggi/segnalazioni tra Comune e Tesoriere (quali, a titolo esemplificativo, quelli previsti al punto 14 dell'art. 10);
  - eventuale visualizzazione dei movimenti effettuati tramite POS o carta di credito.
  - Il servizio è effettuato secondo le regole, tempo per tempo vigenti (ad esempio protocolli da OIL ad OPI).
- 2. Il Tesoriere deve adottare ogni accorgimento tecnico necessario per rendere compatibile il proprio sistema informatico con quello in uso presso l'Ente, senza alcun onere per l'Ente medesimo anche in conseguenza di modifiche successive.
- 3. L'aggiudicatario, qualora diverso dall'attuale Tesoriere, dovrà mettere a disposizione entro 15 giorni dall'aggiudicazione, ancorché non efficace, il portale web in ambiente di test per consentire le necessarie simulazioni e la formazione al personale.
- 4. Il Tesoriere assicura inoltre la disponibilità, in tempo reale ed in via informatica, dei dati relativi alla situazione contabile, al saldo di cassa e all'ammontare dei pagamenti, relativi ai titoli già presi in carico dal Tesoriere medesimo, da effettuarsi il giorno successivo o ad altra data, con separata evidenziazione di quelli da estinguersi mediante commutazione in entrata.
- 5. I provvisori di entrata e di uscita dovranno essere messi a disposizione dal Tesoriere al Comune, al massimo entro il giorno lavorativo successivo

- all'operazione, mediante un flusso informatico riportante i dati principali e quantomeno: la denominazione del versante, la data, la descrizione del versamento e l'importo nel formato e secondo le specifiche fornite dal Comune, affinché possano essere letti dal programma di contabilità in uso al momento dell'entrata in vigore della Convenzione.
- 6. Il Tesoriere si impegna a fornire al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento i dati relativi all'andamento del saldo complessivo di cassa giornalmente con specificazione del dato relativo ai fondi vincolati nella destinazione.
- 7. Il Tesoriere deve altresì assicurare la funzionalità dei collegamenti previsti con l'avvio a regime di SIOPE + per gli enti territoriali fissato dall'art. 3 comma 2 del decreto MEF di data 25.09.2017;
- 8. Qualora il Comune richieda dati ed informazioni che non siano già previsti nelle attività di cui ai precedenti commi, i tempi per la fornitura o la messa a disposizione degli stessi sono di volta in volta concordati con il Tesoriere.
- 9. L'onere per la gestione, manutenzione, aggiornamento, incluso le modifiche richieste da variazioni della normativa (escluso nuove funzionalità), e supporto agli operatori del Comune, per le procedure informatiche, che devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati dall'Ente, è a totale carico del Tesoriere. Con riferimento alla gestione mediante ordinativo informatico caratterizzato dall'applicazione della firma digitale, così come definita dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sono concordati flussi informatici bidirezionali tra Ente e Tesoriere e soggetti terzi gestori del servizio per conto del Tesoriere secondo la tecnologia standard prevista per lo scambio di documenti con firma digitale.
- 10. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con semplice scambio di corrispondenza. Il Tesoriere ha l'onere di costruire e/o adeguare interfacce informatiche, efficienti ed efficaci per il servizio in oggetto e per l'operatività dell'Ente, verso i sistemi informatici dell'Ente, anche tenuto conto di quanto prescritto dalle norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili, fornendo inoltre supporto operativo e collaborazione all'Ente in forma gratuita.

# ART. 9 - RISCOSSIONI

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso sotto forma di reversali dematerializzate firmate digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario o da suo delegato, ovvero, in caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli. Il Tesoriere si impegna ad agevolare l'attività di riscossione dell'Ente mettendo a disposizione dei debitori dell'Ente stesso tutti i

- canali di pagamento agevolato previsti dalla normativa interbancaria e SEPA. Inoltre gli ordinativi devono contenere l'indicazione di codifiche introdotte dal Decreto del Ministro dell'Economia e finanze 18/02/2005 "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali" e relativi aggiornamenti, nonché eventuali altre codifiche introdotte da specifiche normative.
- 2. La Tesoreria si impegna, su richiesta del Comune, ad attivare almeno 5 postazioni POS/Pagobancomat con apparecchi, compatibili con PagoPa, che abbiano la possibilità di collegamento tramite rete locale LAN e/o SIM telefonica dati. Le postazioni devono essere abilitate anche all'incasso con carta di credito senza oneri di fornitura, installazione, gestione, manutenzione e commissione a carico L'installazione, gestione е la manutenzione la apparecchiatura eccedente quelle offerte gratuitamente è a costo zero per l'Ente; il costo di fornitura e commissione applicata sarà come da offerta in sede di gara. Il Tesoriere mette a disposizione del Comune un sistema di pagamento elettronico che permetta di accettare pagamenti, per i servizi già addebitati agli utenti, attraverso carta di credito interagendo con le procedure informatiche dell'Ente. Il servizio viene attivato gratuitamente. Le spese di gestione saranno quantificate
  - Il Tesoriere si obbliga ad interfacciare il sistema "PagoPA", in fase di realizzazione a livello provinciale e statale ed è tenuto a garantire che sia sempre attiva la consulenza tecnica tra il Comune ed il gestore dei servizi connessi al pagamento elettronico e ad altre forme di riscossione.
- 3. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e in particolare dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal Regolamento di contabilità dell'Ente.

Devono essere in particolare indicati:

- la denominazione dell'Ente;
- l'indicazione del debitore:
- la somma da riscuotere in cifre e in lettere;
- la causale del versamento;
- l'imputazione in bilancio;
- la codifica di bilancio;
- la voce economica;

in sede di gara.

- il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione:
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- l'eventuale indicazione dei vincoli di destinazione delle somme;
- la codifica prevista dal sistema SIOPE, secondo le disposizioni dei decreti ministeriali attuativi del sistema:
- altre eventuali codifiche introdotte da specifiche normative.

- 4. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, come previsto dalla normativa. Gli incassi effettuati dal Tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'Ente, con rilascio della quietanza di cui all'art. 214 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati.
- 5. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente oltre all'indicazione della dettagliata causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione ai sensi del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente; detti ordinativi devono recare un espresso riferimento ai dati comunicati dal Tesoriere.
- 6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento è effettuato dal Tesoriere con cadenza stabilita nel Regolamento di contabilità dell'Ente, avendo cura di lasciare sul conto corrente postale un importo minimo sufficiente alla copertura delle spese fisse del conto. Il Tesoriere accredita l'importo corrispondente sul conto di tesoreria il giorno stesso in cui ha la disponibilità della somma prelevata. Gli oneri postali inerenti l'operazione di prelievo sono a carico del Tesoriere.
- 6. Le somme di soggetti terzi depositate per spese contrattuali e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere sul conto di tesoreria.
- 7. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Gli eventuali versamenti effettuati con assegni dall'Ente stesso, dal suo economo, da riscuotitori speciali o da terzi, verranno accreditati al conto di tesoreria solamente quando il titolo sarà reso liquido oppure con contestuale recupero delle commissioni tempo per tempo previste per gli incassi della specie.

#### ART. 10 - PAGAMENTI

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi tramite la procedura informatizzata dell'Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario o da suo delegato, ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli. Inoltre gli ordinativi devono contenere l'indicazione di codifiche introdotte dal Decreto del Ministro dell'Economia e finanze 18/02/2005 "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali" e relativi aggiornamenti, nonché eventuali altre codifiche introdotte da specifiche normative.

- 2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.
- 3. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi individuati dalle norme vigenti e in particolare dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal Regolamento di contabilità dell'Ente. Sugli stessi vengono evidenziati i riferimenti ai prelievi a valere su somme a specifica destinazione e riportate le indicazioni per l'assoggettamento o meno al bollo di quietanza.

I mandati di pagamento devono pertanto contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o Partita IVA;
- l'ammontare della somma lorda, in cifre e in lettere, e netta da pagare;
- la causale del pagamento;
- l'imputazione in bilancio e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto);
- gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- la codifica di bilancio;
- la voce economica;
- il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- la data entro la quale il pagamento deve essere eseguito, nel caso di pagamenti a scadenza fissa;
- la codifica prevista dal sistema SIOPE;
- altre eventuali codifiche introdotte da specifiche normative (CIG, CUP, ecc....)
- 4. Alle scadenze prestabilite e comunque preventivamente comunicate, nonché nell'ambito della disponibilità di cassa, Il Tesoriere è inoltre tenuto, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, ad effettuare i pagamenti urgenti oltre a quelli derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da contratti di somministrazione di energia, acqua, gas e servizi telefonici. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro 30 giorni e comunque, per i pagamenti effettuati del mese di dicembre, entro la fine dell'esercizio e devono altresì riportare l'indicazione del numero di sospeso d'uscita emesso dal Tesoriere.
- 5. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti di bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.
- 6. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui, non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso,

- titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all'Ente.
- 7. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili, ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 14, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. Qualora ricorra l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza della relativa annotazione sul mandato e, per quanto riguarda la competenza, entro i limiti consentiti dalla legge; per quanto riguarda i residui, entro i limiti delle somme residuate risultanti da apposito elenco fornito dal Comune.
- 8. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi individuati dalle norme vigenti e dal Regolamento di contabilità dell'Ente, ovvero non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta.
- 9. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
- 10. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato, o vi allega, la quietanza del creditore, ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate. Il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica o digitale, in allegato al proprio rendiconto.
- 11. I pagamenti vengono effettuati dal Tesoriere entro 1 giorno lavorativo bancabile successivo a quello della trasmissione informatica a quest'ultimo dei relativi mandati. Il Tesoriere procede al relativo pagamento entro la scadenza indicata sull'ordinativo.
- 12. L'Ente si impegna a comunicare, qualora non indicato sull'ordinativo, eventuali scadenze di pagamento previste dalla legge o da eventuali contratti stipulati con terzi, per consentire al Tesoriere di darne esecuzione entro i termini richiesti. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di tardivo pagamento.
- 13. In casi eccezionali e di assoluta urgenza, su motivata richiesta del responsabile del Servizio Finanziario, il Tesoriere è tenuto ad effettuare il pagamento nella stessa giornata o nel tempo più breve possibile, salvo diverso margine temporale necessario in relazione al particolare tipo di pagamento, In tal caso la valuta di addebito al conto di Tesoreria verrà calcolata retrocedendo di giorni pari agli accrediti dei beneficiari.
- 14.Qualora i pagamenti disposti non vadano a buon fine, il Tesoriere deve darne immediata comunicazione al Comune.
- 15. Il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'Ente, nonché il pagamento delle indennità di carica, gettoni e rimborsi spese corrisposti agli Amministratori comunali deve essere eseguito mediante accreditamento, con valuta compensata

corrispondente al giorno di pagamento indicato dal Comune, delle competenze stesse in conti correnti bancari o postali segnalati da ciascun beneficiario, aperti presso qualsiasi istituto di credito italiano e straniero o presso qualsiasi filiale delle poste italiane e senza addebito di alcuna commissione. L'eventuale pagamento in contanti della retribuzione al personale dipendente, senza addebito di alcuna commissione, deve essere possibile presso qualunque filiale del Tesoriere, nei limiti consentiti dalla legge per le transazioni in contanti.

- 16. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, il Tesoriere ha l'obbligo di garantire l'operatività della modalità di pagamento mediante il modello F24 telematico.
- 17. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Qualora ricorra la situazione prevista dall'esempio n. 11 dell' allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, il Tesoriere provvederà al riversamento delle somme inestinte sul conto di tesoreria del Comune.
- 18. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e/o che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza.
- 19. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di Tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
- 20. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi disponibili e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge e secondo quanto disposto dal successivo art. 14. Qualora il Tesoriere, per qualsiasi motivo, non possa effettuare il pagamento ordinato dal Comune, deve darne immediata comunicazione al Servizio Finanziario.
- 21. Sono esenti da qualsiasi commissione, onere o spesa a carico sia del Comune che del beneficiario i pagamenti conseguenti a:
  - mandati con pagamento per cassa;
  - mandati che vengono estinti con accredito su conti correnti dell'istituto Tesoriere.
- 22. Le spese di bonifico a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti bancari su istituti diversi dal Tesoriere vengono stabilite nelle misure di seguito indicate:
  - per importi fino ad € 5.000,00: commissioni € 0,00;

- per importi oltre € 5.000,00 come da offerta in sede di gara (massimo euro 1,00).
- 23. Nel caso di pagamenti effettuati oltre i termini previsti dalla convenzione o per i quali non siano rispettate le scadenze o le valute, qualora vengano addebitati al comune interessi o sanzioni, anche di carattere tributario, il Tesoriere risponderà per il loro intero ammontare mediante rifusione al Comune.

## ART. 11 - TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI

- 1. Il Tesoriere deve garantire l'idoneità, l'efficienza, l'efficacia, la sicurezza e l'intangibilità dei dati, delle proprie procedure, degli strumenti informatici a disposizione e dei relativi collegamenti al fine di assicurare l'esecuzione degli ordinativi di pagamenti e delle reversali di incasso mediante "ordinativi informatici", secondo quanto previsto dalle "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+" emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, alle successive "Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+" pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 14 giugno 2017.
- 2. Il Tesoriere deve essere in possesso delle competenze e tecnologie che consentano di adottare soluzioni di firma digitale conformi a quanto previsto dalla normativa.
- 3. Il Tesoriere deve attivare, a proprie spese, le procedure necessarie al fine di consentire al Comune la puntuale gestione informatica del Servizio di Tesoreria, in ottemperanza allo standard necessario per lo scambio di documenti firmati digitalmente. Il Tesoriere supporterà l'Ente con proprio personale specializzato e offrirà consulenza gratuita relativamente al mandato informatico, alla firma digitale, alla reversale informatica ed altri documenti contabili informatici necessari.
- 4. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dal Comune al Tesoriere per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia con procedura informatizzata di trasmissione telematica e sottoscritti digitalmente dai soggetti abilitati alla firma, ai sensi della normativa in materia.
- 5. Al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, le persone autorizzate e qualificate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, prodotti anche con firma digitale, ritirano il certificato digitale funzionante con l'applicativo dell'Ente. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo alla consegna del certificato.
- 6. Nel caso di malfunzionamento del sistema informatico, gli eventuali documenti cartacei emessi dovranno, ad avvenuto ripristino della funzionalità e con apposita procedura, essere sostituiti dagli equivalenti informatici, in modo da garantire

- l'allineamento e la consistenza degli archivi, con l'indicazione sui medesimi della dicitura "Regolarizzazione operazione già effettuata con disposizione cartacea" anche al fine di evitare eventuali doppi pagamenti.
- 7. L'Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto, il Regolamento di contabilità, la deliberazione di nomina dell'Organo di Revisione oltre ad ogni atto riguardante direttamente o indirettamente le funzioni del Tesoriere, nonché le loro successive variazioni.
- 8. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette tra l'altro al Tesoriere:
  - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività:
  - l'elenco provvisorio dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario aggregati secondo la normativa vigente.
- 9. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette inoltre al Tesoriere:
  - le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
  - le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

## ART. 12 - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO

- 1. Il Tesoriere è tenuto, senza bisogno di particolare convenzione e per diretto effetto del presente capitolato, ad assumere gli obblighi connessi alle delegazioni di pagamento, che il comune potrà emettere sulle proprie entrate per garantire le rate dell'ammortamento per capitale ed interessi dei mutui e prestiti contratti.
- 2. Entro le rispettive scadenze, il Tesoriere deve versare ai creditori l'importo integrale delle predette delegazioni, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento. Qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
- 3. Il Tesoriere ha quindi l'obbligo di effettuare i necessari accantonamenti, in funzione delle scadenze, anche tramite apposizione di vincolo sull'eventuale anticipazione di tesoreria.
- 4. L'estinzione delle delegazioni deve aver luogo nei modi e termini previsti dalle leggi, deliberazioni e contratti che le hanno originate.

## ART. 13 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

1. Il Tesoriere assume a titolo gratuito in custodia ed amministrazione, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.

- 2. Il Tesoriere custodisce ed amministra gratuitamente i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
- 3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel Regolamento di contabilità dell'Ente o dal Responsabile del Servizio Finanziario.

## ART. 14 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

- 1. Il Tesoriere, su richiesta del Comune, corredata dalla deliberazione esecutiva della Giunta, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
- 2. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa anche nella forma di scopertura di conto corrente o di aperture di credito. Più specificatamente l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e di eventuali contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina di cui al successivo articolo 16.
- 3. Il Comune prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita sulle somme che ritiene di utilizzare.
- 4. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni, su indicazione del Tesoriere il Comune provvede all'emissione dei relativi ordinativi incasso e di pagamento procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio. Alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, verranno attribuite le valute rispettivamente del giorno di esecuzione.
- 5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del servizio il Comune estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse del Comune.
- 6. Sulle anticipazioni effettuate compete al Tesoriere il pagamento di interessi nella misura stabilita dalla convenzione a decorrere dalla data di effettivo utilizzo della somma anticipata. Sulle anticipazioni di che trattasi non è applicata alcuna commissione di massimo scoperto. Gli interessi sulle anticipazioni sono calcolati per il periodo e per l'ammontare dell'effettivo utilizzo delle somme.

## ART. 15 - GARANZIA FIDEIUSSORIA

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori. L'attivazione di

tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di Tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 14.

## ART. 16 - UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE

- 1. L'Ente, qualora abbia adottato il provvedimento di anticipazione dei fondi di tesoreria e nei limiti da esso indicati, può richiedere al Tesoriere l'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle rinvenienti da mutui. Il ricorso all'utilizzo di tali somme vincola una corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare attivata e libera da vincoli. L'utilizzo dei fondi viene attivato su specifica richiesta del servizio finanziario.
- 2. L'Ente non può richiedere l'utilizzo delle somme a specifica destinazione qualora non abbia ricostituito, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, i fondi vincolati utilizzati in precedenza.

## ART. 17 - OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE

- 1. Il Tesoriere deve tenere una contabilità analitica idonea a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa previsti dalla legge, nonché le altre scritture che si rendono necessarie per assicurare una chiara rilevazione delle operazioni di Tesoreria.
- 2. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
- 3. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente, telematicamente, copia del giornale di cassa e, con la periodicità mensile, l'estratto conto. Inoltre, rende disponibili, in tempo reale, i dati necessari per le verifiche di cassa in base a procedura informatizzata.
- 4. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati richiesti, anche tramite comunicazione digitale, consentendo l'accesso agli stessi dati da parte dell'Ente.

## ART. 18 - CONSERVAZIONE INFORMATICA DI DOCUMENTI CONTABILI

- 1. Il Tesoriere deve garantire a titolo gratuito all'Ente la conservazione elettronica dei documenti contabili afferenti la propria gestione, in conformità alle disposizioni normative in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici.
- 2. I costi per la conservazione si intendono ricompresi nell'importo riconosciuto ai sensi dell'art. 6, comma 1.
- 3. Il servizio di conservazione elettronica deve consentire l'accesso online al sistema di conservazione e la ricerca, visualizzazione e riproduzione, anche ai fini legali, del documento conservato.

4. Il Tesoriere, in proprio o avvalendosi di prestazioni di terzi abilitati, svolge la funzione di Responsabile della Conservazione ed assicura il corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di conservazione dei documenti.

## ART. 19 - RESA DEL CONTO FINANZIARIO

- 1. Il Tesoriere rende all'Ente il conto della propria gestione di cassa entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario; il conto viene redatto sui modelli conformi a quelli approvati con la normativa tempo per tempo vigente e corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime. L'Ente provvede a trasmettere il conto alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto.
- 2. L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la deliberazione esecutiva di approvazione del conto del bilancio, nonché la comunicazione dell'avvenuta trasmissione del conto del tesoriere alla Sede Giurisdizionale della Corte dei Conti, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto.

# ART. 20 - VIGILANZA, VERIFICHE ED ISPEZIONI

- 1. Il Responsabile del Servizio Finanziario sovrintende al Servizio Tesoreria ed al movimento dei fondi di cassa e dei valori in deposito, potendo verificare in particolare:
  - il rispetto dei termini relativi ai pagamenti;
  - la puntuale riscossione delle entrate comunali;
  - l'esatta applicazione delle valute sulle riscossioni e sui pagamenti da parte del Tesoriere.
- 2. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria.

## ART. 21 - TASSO DEBITORE E CREDITORE

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria, ove effettivamente utilizzate, viene applicato un tasso di interesse annuo variabile pari all'Euribor a tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente vigente tempo per tempo (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), cui viene applicato uno spread, positivo o

negativo, offerto in sede di gara, con liquidazione trimestrale degli interessi e franco di commissione sul massimo scoperto. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna ad emettere tempestivamente i relativi mandati di pagamento.

- 2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni.
- 3. Sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria nonché ad altri conti correnti attivati o da attivare intestati agli Agenti Contabili viene applicato un tasso di interesse annuo variabile pari all'Euribor a tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente vigente tempo per tempo (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), cui viene applicato uno spread, positivo o negativo, offerto in sede di gara, con liquidazione trimestrale degli interessi creditori. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a credito per l'Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare.

#### ART. 22 - DURATA

- 1. La presente convenzione ha durata dall'1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 e potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, per un periodo di tempo non superiore all'originario affidamento e alla medesime condizioni contrattuali qual'ora ricorrano accertate ragioni di interesse pubblico.
- 2. Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune può chiedere, senza oneri aggiuntivi, tramite lettera raccomandata o PEC, l'avvio anticipato del servizio, fermo restando il rispetto del D.Lgs n. 159/2011 e s.m..
- 3. All'atto della cessazione del servizio regolamentato dalla presente convenzione, il Tesoriere è tenuto a trasmettere all'Ente tutti gli archivi, anche informatizzati ed eventuali documenti cartacei (registri, bollettari e quant'altro) inerenti la gestione del servizio medesimo, senza che rilevi il momento in cui la cessazione si verifica.
- 4. Per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza (originaria o rinnovata) del contratto, e comunque fino a quando non sia intervenuta altra nuova convenzione, il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria senza alcun onere aggiuntivo in capo all'Ente rispetto alle condizioni vigenti. Il Tesoriere, preventivamente autorizzato dal Comune, trasferirà direttamente al nuovo Tesoriere dell'Ente con la massima celerità, senza applicare

alcun diritto o commissione, le somme destinate all'Ente eventualmente accreditate presso i propri sportelli mediante bonifico.

## ART. 23 - CONTRIBUTI

- 1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei programmi del Comune, il Tesoriere si impegna ad erogare annualmente e per tutta la durata della convenzione un contributo di importo pari a quello offerto in sede di gara.
- 2. Tale contributo non potrà in nessun caso essere vincolato nella sua destinazione. L'erogazione del contributo avverrà entro il mese di aprile di ogni esercizio di riferimento.

### ART. 24 - GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

- 1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria e di eventuali danni causati all'Ente.
- 2. Il Tesoriere per la gestione del servizio di Tesoreria viene esonerato dal prestare cauzione in quanto si obbliga in modo formale verso il Comune a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto.

#### ART. 25 – SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Le spese contrattuali della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del tesoriere.

#### ART. 26 - IMPOSTA DI BOLLO

1. Su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, l'Ente indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 9 e 10, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

# ART. 27 - PENALI

1. In caso di inadempimenti alle obbligazioni della presente convenzione, il Comune, previa formale contestazione alla controparte, si riserva la possibilità di applicare una penale giornaliera, in misura variabile da 100 (cento) a 2.000 (duemila) euro, in

relazione alla gravità della violazione, per tutto il tempo nel quale l'inadempimento si protrae.

## ART. 28 - DECADENZA DEL TESORIERE

- 1. Il Tesoriere incorre nella decadenza dell'esercizio del servizio qualora:
  - commetta gravi o reiterati abusi od irregolarità ed in particolare non effettui alle prescritte scadenze in tutto o in parte i pagamenti di cui al precedente art.10;
  - non inizi il servizio alla data fissata nella convenzione o interrompa lo stesso;
- 2. La dichiarazione di decadenza è formulata dall'Ente e deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa.
- 3. Il Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo in caso di decadenza, mentre è fatto salvo il diritto dell'Ente di pretendere il risarcimento dei danni subiti.
- 4. In caso di decadenza del Tesoriere si applica quanto previsto dal precedente art. 23, c. 2 e 3.

# ART. 29 - FACOLTÀ DI RECESSO

- 1. Il Comune si riserva la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di credito, qualora il Comune dovesse ritenere che il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.
- 2. Qualora nuove disposizioni normative modifichino il regime di Tesoreria con effetti sui rapporti disciplinati dalla presente Convenzione, le parti possono richiedere l'adeguamento della Convenzione stessa.
- 3. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione qualora, nel corso della Concessione, venga a cessare per l'Ente l'obbligo giuridico di provvedere al servizio in oggetto. In tal caso non spetta al Tesoriere alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio.
- 4. Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere la Convenzione prima della scadenza in caso di gravi inadempienze da parte del Tesoriere degli obblighi derivanti dalla medesima, da disposizioni di legge e regolamento e degli altri atti aventi in genere valore normativo nell'esercizio del servizio di Tesoreria, fatto salvo il risarcimento del danno e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
- 5. In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1456 del Codice Civile, qualora ricorrano le seguenti fattispecie:
  - a) mancata apertura dello sportello bancario come definito all'art. 7 entro i termini ivi previsti, o chiusura dello stesso prima della scadenza della Convenzione;

- b) sopravvenuta causa di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto applicabile;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) frode, grave negligenza o mala fede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività nonché violazioni in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- e) inosservanza ripetuta, constatata e contestata delle norme di conduzione del servizio di Tesoreria ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'amministrazione, o vi sia stato grave inadempimento della banca stessa nell'espletamento dei servizi in parola.

La risoluzione della Convenzione non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del Tesoriere.

6. E' riconosciuta altresì all'Ente la facoltà di recedere dalla presente convenzione qualora venga a mancare il possesso di uno qualsiasi dei requisiti richiesti nel bando di gara, non richiamati al comma precedente, o nel caso in cui gli indici di solidità patrimoniale (Common Equit Tier 1 ratio e Total Capital ratio) scendano al di sotto della soglia prevista dal sistema bancario; la verifica dei coefficienti potrà essere effettuata con riferimento ai dati contabili rilevati al 30.06 ed al 31.12 di ogni esercizio.

#### ART. 30 - CLAUSOLA SOCIALE E COPERTURA ASSICURATIVA

- 1. Il Tesoriere si impegna, per il personale utilizzato per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, al rispetto degli obblighi contributivi, dei contratti collettivi di lavoro, degli obblighi assicurativi e delle norme di legge in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- 2. Il Tesoriere, attraverso apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operativi nell'attività oggetto della presente Convenzione.
- 3. A tal fine è data facoltà all'Ente di chiedere ed ottenere dal Tesoriere copia della documentazione relativa l'assolvimento delle obbligazioni sopra indicate.

## ART. 31 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

 Si da atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento del Comune si applicano anche al Tesoriere, obbligato al loro rispetto dal momento della sottoscrizione della Convenzione per l'affidamento del Servizio.

## ART. 32 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Tesoriere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

## ART. 33 - DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si da atto che non è richiesta la redazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), non sussistendo rischi da interferenze tra l'Ente ed il Tesoriere nell'espletamento della concessione di cui trattasi. I costi per la sicurezza da interferenze possono considerarsi dunque pari ad euro 0,00.- (Euro Zero/00.-).

## ART. 34 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio, sotto pena della risoluzione immediata del contratto, salvo il risarcimento di eventuali danni all'Ente.

## ART. 35 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia ed all'offerta presentata dal Tesoriere.

#### ART. 36 - CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI

- 1. Tutte le eventuali controversie scaturenti da interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto saranno devolute alla competente autorità giudiziaria ordinaria di Trento.
- 2. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, come indicate nel preambolo della presente convenzione.